

Pubblicato il 11/12/2018



N. 11980/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12156/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA.

sul ricorso numero di registro generale 12156 del 2017, proposto da

Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Susanna Caponi, Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio 15;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Bologna, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del D.P.C.M. 10/03/2017 "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 1, comma 439, della L. 11/12/2016 n. 232" e della tabella D del medesimo D.P.C.M., nella parte in cui fa riferimento al Comune di Pisa individuando il contributo finale, nonché per

l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento D.G. Ministero Giustizia 10/08/2017 avente ad oggetto il contributo ai Comuni per concorso alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari sostenuti fino al 31/08/2015 e della nota, non conosciuta, del Ministero dell'Interno prot. 92217 dell'01/08/2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2018 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ravvisata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comuni potenzialmente incisi da un'eventuale rimodulazione in termini sfavorevoli del contributo/finanziamento per effetto dell'eventuale accoglimento del gravame proposto da parte ricorrente, atteso il carattere scindibile del provvedimento gravato in proporzione e nei limiti dell'interesse azionato ed unicamente con riferimento alla posizione della parte originaria ricorrente (v. CdS IV 2203/2018);

Ritenuto che debba tenersi conto della posizione di controinteresse effettivamente ravvisabile in capo ai beneficiari dei contributi ovvero di tutti i comuni destinatari degli stanziamenti di cui alla Tabella D allegata al d.P.C.M., autorizzandosi l'integrazione del contraddittorio, dato l'elevato numero di destinatari, mediante la pubblicazione sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un avviso dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- l'identità della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame;

- 4.- l'indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati;
- 5.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica in forma semplificata;
- 6.- il testo integrale del ricorso;

Ritenuto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri debba, in conseguenza di quanto disposto, pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza nonché dell'elenco nominativo dei comuni controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto, inoltre, che la P.A. resistente:

b.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione e l'elenco nominativo dei controinteressati;

c.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso e della presente ordinanza reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "pubblicità legale", in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che i disposti adempimenti debbano essere effettuati, quanto alla parte di competenza del ricorrente, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dispone che parte ricorrente proceda alla integrazione del contraddittorio processuale secondo le

modalità e nei termini indicati in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, l'udienza pubblica dell'8 maggio 2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Ivo Correale, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Lucia Maria Brancatelli

IL PRESIDENTE
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO